



Organo amministrativo antifrode report sono prova solo se.....

La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata sulla va-

lenza probatoria delle relazioni emesse dall'organo amministrativo europeo antifrode (Olaf), con particolare riferimento al tema del legittimo affidamento dell'importatore nell'esattezza dei certificati di origine rilasciati dalle autorità dello Stato di esportazione (Corte Giust., 16 marzo 2017, C-47/16).

Com'è noto, l'Olaf è un servizio generale della Commissione europea che fornisce agli Stati membri l'assistenza necessaria per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.

Particolarmente rilevanti, a tal fine, sono le indagini che l'Olaf può svolgere presso Paesi terzi, con ispezioni nelle sedi degli operatori economici e accesso a tutte le informazioni pertinenti, contenute in banche dati di istituzioni, organi e organismi, in stretta collaborazione con le Autorità nazionali competenti.

All'esito delle operazioni, l'Olaf redige una relazione conclusiva, nella quale descrive la base giuridica dell'indagine svolta, le procedure seguite e i risultati dell'inchiesta, con riferimento alle eventuali frodi riscontrate.

Qualora sia accertata una violazione degli interessi finanziari dell'Unione, il report dell'Olaf è trasmesso all'Autorità nazionale competente (in Italia, l'Agenzia

L'Olaf è un servizio generale della Commissione europea, che fornisce agli Stati membri l'assistenza necessaria per proteggere gli interessi finanziari dell'UE

delle Dogane), che potrà "valutare liberamente" le prove fornite dall'Ufficio (art. 11, reg. 883/13, disciplinante le indagini svolte dall'Olaf).

La stessa norma prevede, altresì, che le relazioni conclusive "costituiscono elemento di prova" nei procedimenti amministrativi o giudiziari dei singoli Stati membri.

In ordine alla valenza probatoria delle relazioni Olaf nei contenziosi nazionali, con la sentenza in commento la Corte di Giustizia si è soffermata, in particolare, sull'utilizzabilità delle stesse, da parte della Dogana, al fine di ritenere sussistente o meno l'esimente di cui all'art. 220 codice doganale comunitario (attuale art. 119 codice doganale dell'Unione).

Certificati di origine e buona fede dell'importatore

Tale norma, com'è noto, prevede che, al fine di ottenere la non contabilizzazione dei maggiori importi conseguenti a revisione d'accertamento, si deve realizzare un "errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le previsioni previste dalla normativa".

Al riguardo, la Corte di Giusti-

zia ha ribadito che il legittimo affidamento del debitore merita tutela solo se sono state le autorità competenti «medesime» a porre in essere i presupposti sui quali si basava tale legittimo affidamento, di guisa che solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti fanno sorgere il diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori.

Con particolare riferimento alle rettifiche dell'origine doganale delle merci, dalla giurisprudenza europea emerge che il rilascio di un certificato di origine Form A da parte delle autorità dello Stato di esportazione non può integrare un errore commesso dalle autorità stesse, qualora tali certificati siano stati redatti sulla base di una presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore, a meno che non sia evidente che dette autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale.

Tale delicata verifica spetta al giudice nazionale, il quale è chiamato a valutare se, nel caso concreto, il certificato di origine inesatto sia stato rilasciato a seguito di un errore imputabile alle autorità doganali stesse dello

Stato di esportazione o in conseguenza delle dichiarazioni dell'esportatore.

In tale ultimo caso, l'importatore potrebbe essere chiamato a sopportare le conseguenze di essersi avvalso di un documento rivelatosi falso, a meno che non sia evidente che le autorità doganali dello Stato di esportazione sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci di cui trattasi non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Errore delle autorità

Anche nel caso in cui sia riconosciuta la sussistenza di un errore imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali dello Stato di esportazione, ai fini della non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali è necessario dimostrare la sussistenza degli ulteriori presupposti di applicazione dell'art. 220 cdc, ossia che si tratti di un errore di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza profes-

sionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova.

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha chiarito che spetta agli operatori economici, in caso di dubbio circa l'esatta applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un'obbligazione doganale o in ordine all'origine doganale della merce, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i dubbi siano giustificati (in tal senso, Corte Giust. 14 maggio 1996, C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a.; Corte Giust. 11 novembre 1999, C-48/98, Söhl & Söhlke), in particolare ottenendo tutti gli elementi di prova attestanti che le merci provengono dallo Stato beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

La Corte di Giustizia ha, peraltro, precisato che tale obbligo di verifica in ordine alle circostanze del rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine grava sull'importatore solo qualora abbia ragioni evidenti per dubitare dell'esattezza di un certificato di origine. In tal caso, qualora abbia ommesso di verifica-

re la fondatezza dei propri dubbi, potrebbe ritenersi che l'errore commesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione avrebbe potuto – o avrebbe dovuto – essere scoperto dall'importatore, cosicché questi non potrà eccepire il proprio legittimo affidamento.

L'onere della prova

In tale complesso scenario, dalla giurisprudenza della Corte relativa alle regole di ripartizione dell'onere della prova, emerge che, in linea di principio, spetta alle autorità doganali dello Stato di importazione che intendano procedere ad un recupero a posteriori di dazi doganali fornire la prova che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine inesatto è imputabile all'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore. Qualora, tuttavia, a seguito di una negligenza imputabile all'esportatore, le autorità doganali nazionali si trovino nell'impossibilità di fornire detta prova, spetta all'importatore dimostrare che tale certificato è stato redatto sulla base di un'esatta presentazione

ISTOP SPAMAT s.r.l.




70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664

Telefax: (080) 3974474

Mobile: 348 6562094

E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.



70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249

Telefax: (080) 2460260

Mobile: 346 3806614

E-mail: spamatbari@spamat.it

SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING

dei fatti da parte dell'esportatore (in tal senso, Corte Giust., 9 marzo 2006, C-293/04, *Beemsterboer Coldstore Services*; Corte Giust. 8 novembre 2012, C-438/11, *Lagura Vermögensverwaltung*).

Ai fini di tale prova, una relazione dell'Olaf può essere utilizzata per stabilire se sono soddisfatte le condizioni alle quali un importatore possa invocare il legittimo affidamento.

I giudici europei hanno stabilito, al riguardo, che le informative Olaf sono idonee a provare che il rilascio del documento inesatto è imputabile all'esportatore solo nel caso in cui contengano specifici riferimenti alla concreta importazione contestata.

Qualora tali report contengano, invece, solo una descrizione generale della situazione relativa al rilascio dei certificati di origine preferenziale di determinate categorie di prodotti, gli stessi non sono idonei, da soli, a integrare prova del comportamento dell'esportatore.

In tal caso, spetta alle autorità doganali dello Stato di importazione fornire ulteriori prove, al fine di disconoscere l'origine preferenziale di un prodotto.

Le ultime sentenze

Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia ha statuito che le informative generali dell'Olaf non rappresentano, da sole, un elemento di prova sufficiente a determinare il disconoscimento dell'origine preferenziale di un prodotto, se contengono solo una descrizione generale della situazione relativa al rilascio dei certificati di origine.

Tale chiarimento supera un diffuso indirizzo, volto a prestare rilievo anche alle relazioni Olaf "silenti" sulle specifiche operazioni oggetto di rettifica da parte delle autorità doganali nazionali. Il fatto che un determinato tipo di prodotto sia stato oggetto di certificati di origine inesatti rilasciati dal paese esportatore non legittima, in automatico, la rettifica dell'origine di tutti i prodotti esportati in quel periodo di tempo, da quel medesimo Paese.

Nello stesso senso, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha ribadito che l'Agenzia delle dogane non può fondare la propria pretesa daziaria sulle informative dell'Olaf, qualora le stesse non provino con certezza l'origine doganale dei prodotti importati (Comm. trib. reg. Liguria, 6 ottobre 2017 n. 1420).

La vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici tributari riguarda una partita di elementi di fissaggio in acciaio dichiarati di origine indonesiana, sulla base dei certificati Form A rilasciati dalle competenti Autorità estere.

La Dogana ha rettificato l'origine dichiarata (da Indonesia a Cina), fondandosi, esclusivamente, su un'informativa trasmessa dall'Olaf, dalla quale sarebbe emerso che la società esportatrice indonesiana non avrebbe avuto una reale capacità produttiva per la fabbricazione di elementi in acciaio e, per tale ragione, avrebbe riesportato verso l'Unione europea prodotti finiti di origine cinese.

Al riguardo, i giudici di appello hanno rilevato come la relazione

dell'Olaf sia generica e priva di puntuali riscontri relativi alle specifiche importazioni contestate.

Non è stato effettuato, in particolare, nessun monitoraggio dei container contenenti le merci, per appurare se gli stessi si siano limitati a "fare scalo" in Indonesia, né vi è alcun riferimento numerico o nominale che consenta di stabilire che i prodotti oggetto delle importazioni contestate siano originari della Cina.

In mancanza di elementi concreti specificamente riferibili ai prodotti importati, le contestazioni mosse dall'Agenzia delle Dogane all'origine dichiarata risultano sguarnite di prova e, pertanto, illegittime.

Tale pronuncia si inserisce nell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che richiede alla Dogana di provare, attraverso riscontri fattuali certi e documentati, l'origine della merce, chiarendo che le sole informative dell'Olaf non possono, di per sé, costituire piena prova, qualora non giungano a conclusioni certe, specificamente riferite alle merci delle quali è contestata l'origine (in tal senso, Comm. trib. reg. Genova, sez. III, 13 gennaio 2015, n. 48-54; Comm. trib. prov. Milano, sez. XXI, 2 ottobre 2015, nn. 7774, 7775, 7776; Comm. trib. reg. Genova, sez. I, 25 ottobre 2012, n. 114; Comm. trib. prov. La Spezia, 9 gennaio 2012, n. 3; Comm. trib. prov. La Spezia, 15 settembre 2011, n. 81; Comm. trib. prov. La Spezia, 23 settembre 2010, n. 148-151).

Sara Armella
Valeria Baldi